

Ordinanza n. 1424
Registro generale n. 9230/2011
Udienza pubblica 28.9.2011

REPUBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

sesta sezione penale

composta dai signori

Tito	GARIBBA	presidente
Francesco	IPPOLITO (rel.)	consigliere
Anna Maria	FAZIO	"
Carlo	CITTERIO	"
Giorgio	FIDELBO	"

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, emessa in data 10/1/2011;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale F. M. Iacoviello, che ha concluso richiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, il rinvio della decisione alle Sezioni unite;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la condanna alle pena di due anni di reclusione e 300 euro di multa, inflitta dal locale Tribunale a L. B. C. per i reati di truffa continuata (artt. 81 cpv., 640 e 61 n. 11 cod. pen.), falsità materiale continuata (artt. 81 cpv., 482 e 476 cod. pen.), abusivo esercizio di una professione (art. 348 cod. pen.), per avere abusivamente esercitato la professione di dottore commercialista.

2. La condanna per quest'ultimo reato è fondata sull'orientamento di questa Corte, secondo cui, "ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 348 cod. pen. (abusivo esercizio di una professione), sono atti rilevanti non solo quelli riservati, in via esclusiva, a soggetti dotati di speciale abilitazione, c.d. atti tipici della professione, ma anche quelli c.d. caratteristici,

strumentalmente connessi ai primi, a condizione che vengano compiuti in modo continuativo e professionale, in quanto, anche in questa seconda ipotesi, si ha esercizio della professione per il quale e' richiesta l'iscrizione nel relativo albo. Ne consegue che le attività contenute nella seconda parte della previsione di cui all'art.1 del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (che disciplina l'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale) che sono tipiche, e cioè riservate solo ai ragionieri e periti commerciali, non sono le sole rilevanti ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 348 cod. pen., in quanto esse comprendono anche quelle "relativamente libere", previste nella prima parte del succitato art.1 D.P.R. n. 1068 del 1953, le quali integrano, comunque, l'esercizio della professione se poste in essere in modo continuativo, sistematico, organizzato e presentate all'esterno come provenienti da professionista, qualificato tecnicamente e moralmente, e richiedono pertanto l'iscrizione nell'albo professionale" (Cass. Sez. 6, n. 49/2003, rv. 223215, Notaristefano).

3. Ricorre per cassazione l'imputato che deduce, innanzitutto, l'erronea applicazione dell'art. 348 cod. pen., richiamando altro indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "non integra l'elemento oggettivo del reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), la compilazione delle denunce dei redditi e dell'IVA, atteso che queste attività non rientrano tra quelle riservate ai dottori commercialisti, e ai ragionieri, ai sensi dell'art. 1, lett. "a", legge 28 dicembre 1952, n. 3060 e dell'art. 1 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, dovendo considerarsi vietate solo quelle che, in deroga al principio costituzionale della libera esplicazione del lavoro, sono riservate - da un'apposita norma - alla professione considerata (Cass. Sez. 6, n. 13124/2001, Meloni, rv 218306).

4. Effettivamente nella giurisprudenza di questa Corte, sussiste un risalente e non risolto contrasto tra due opposti filoni, già segnalato con relazione dell'Ufficio del Massimario n. 16/2003, redatta a seguito del deposito della sentenza "Notaristefano" sopra indicata, relazione che ha indicato le diverse sentenze espressive dei due indicati indirizzi.

5. Successivamente a quella data non sono intervenuti significati ulteriori interventi giurisprudenziali utili per la soluzione del contrasto, per cui al Collegio appare necessario rimettere la decisione della questione alle Sezioni unite, tanto più che il ricorrente assume a fondamento della corretta applicazione dell'art. 348 cod. pen. proprio l'orientamento giurisprudenziale non seguito dai giudici di merito.

P.Q.M.

La Corte rimette la decisione del ricorso alle Sezioni unite.

Roma, 28 settembre 2011

Il consigliere est.
F. Ippolito

Il presidente

T. Garibba

